



Bruxelles, 7 marzo 2016  
(OR. en)

6317/16

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2016/0066 (NLE)**

---

---

**FREMP 38  
JAI 111  
COHOM 19  
ELARG 10  
COWEB 16**

## **PROPOSTA**

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	7 marzo 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 119 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione dell'Unione in seno al consiglio di stabilizzazione e associazione UE-Repubblica di Serbia per quanto riguarda la partecipazione della Repubblica di Serbia, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità, nel quadro fissato dal regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 119 final.

---

All.: COM(2016) 119 final



Bruxelles, 7.3.2016  
COM(2016) 119 final

2016/0066 (NLE)

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**sulla posizione dell'Unione in seno al consiglio di stabilizzazione e associazione  
UE-Repubblica di Serbia per quanto riguarda la partecipazione della  
Repubblica di Serbia, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia  
dell'Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità, nel quadro fissato  
dal regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio**

## RELAZIONE

### **1. Contesto**

L'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ("l'Agenzia") è stata istituita con regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio<sup>1</sup> ("il regolamento").

Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento, l'obiettivo dell'Agenzia è fornire alle competenti istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione nonché agli Stati membri, assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali nell'attuazione del diritto dell'Unione.

L'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento stabilisce che l'Agenzia è aperta alla partecipazione di paesi candidati in qualità di osservatori. L'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento prevede che la partecipazione e le rispettive modalità siano stabilite con decisione del pertinente consiglio di associazione. La decisione indica in particolare la natura, la portata e le modalità della partecipazione del paese ai lavori dell'Agenzia, nel quadro definito agli articoli 4 e 5 del regolamento. Su decisione del consiglio di associazione, l'Agenzia potrà trattare questioni inerenti ai diritti fondamentali, nel quadro dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, nel paese candidato interessato nella misura necessaria ai fini dell'allineamento progressivo del diritto di detto paese al diritto dell'Unione.

### **2. Proposta di decisione**

La Commissione propone al Consiglio di adottare una decisione sulla posizione dell'Unione in seno al consiglio di stabilizzazione e associazione UE-Repubblica di Serbia per quanto riguarda la partecipazione di quest'ultima in qualità di osservatore ai lavori dell'Agenzia e le modalità di partecipazione. La proposta di decisione, che consta di un articolo unico, prevede che la posizione dell'Unione sia quella stabilita nel progetto di decisione del consiglio di stabilizzazione e associazione UE-Repubblica di Serbia ("il progetto di decisione"), allegato alla decisione del Consiglio. Una proposta di progetto di decisione è allegata anche alla proposta della Commissione. Essa è conforme alle disposizioni dell'articolo 28 del regolamento.

Nel rispetto di uno dei principi alla base del regolamento (secondo cui l'Agenzia segue un approccio tematico e non specifico per paese), il progetto di decisione abilita l'Agenzia ad assolvere nella Repubblica di Serbia i compiti fissati nel quadro degli articoli 4 e 5 del regolamento.

Il progetto di decisione stabilisce inoltre che la Repubblica di Serbia designi un osservatore e un supplente al consiglio di amministrazione dell'Agenzia. L'osservatore e il supplente rispondono ai criteri di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento. Essi sono ammessi a partecipare ai lavori del consiglio di amministrazione su un piano d'uguaglianza con i membri e i supplenti designati dagli Stati membri, ma senza diritto di voto.

Il progetto di decisione contiene disposizioni relative al contributo finanziario della Repubblica di Serbia e al personale (Allegato I). Il progetto di decisione è accompagnato da una scheda finanziaria.

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1).

Il progetto di decisione è in linea con lo statuto dei funzionari dell'Unione europea ("statuto dei funzionari") e al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea ("RAAA"), definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 15).

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**sulla posizione dell'Unione in seno al consiglio di stabilizzazione e associazione UE-Repubblica di Serbia per quanto riguarda la partecipazione della Repubblica di Serbia, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità, nel quadro fissato dal regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 352, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997 ha riconosciuto come la partecipazione alle agenzie dell'Unione permetta di accelerare i tempi della strategia di preadesione. Nelle conclusioni del Consiglio europeo, si dichiara che "i paesi candidati potranno partecipare ad agenzie [dell'Unione] con decisione da prendere caso per caso".
- (2) Il regolamento (CE) n.168/2007 del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali stabilisce che l'Agenzia è aperta alla partecipazione di paesi candidati in qualità di osservatori.
- (3) La Repubblica di Serbia condivide gli scopi e gli obiettivi fissati per l'Agenzia nel regolamento e aderisce ai compiti dell'Agenzia e ai suoi settori di attività, secondo gli articoli 4 e 5.
- (4) L'intento ultimo della Repubblica di Serbia è l'adesione all'Unione europea, e la sua partecipazione all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali è volta a facilitarne il conseguimento,

DECIDE:

*Articolo unico*

La posizione che l'Unione adotterà in seno al consiglio di stabilizzazione e associazione UE-Repubblica di Serbia per quanto riguarda la partecipazione di quest'ultima, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità si basa sul progetto di decisione del consiglio di stabilizzazione e associazione UE-Repubblica di Serbia allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*